



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

89. Considerando la Santità &c. Concessione, Rinovatione, & ampliatiione
del porto Franco in Civita-Vecchia.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

parimente sia interdetto, & prohibito alli Musici; Permette bensì la Santità Sua, che nell'elevatione nella S. Messa, e nell'espositione del Venerabile si possa, per eccitare la devotione de' fedeli, cantare qualche Motetto cavato dagl'Inni di S. Tomasso, o Antifone registrate nel Breviario, e Messale Romano per l'Uffizio, e Messa, che si celebra nella Solennità del Santiss. Sacramento, senza però che si mutino le parole. Auvertendo, che doppo questa dichiarazione contro li Maestri di Cappella, che comporranno, e Musici, che cantaranno, si procederà irremissibilmente alle pene contenute ne' sopradetti Ordini, i quali s'intendono in vigore di questa dichiarazione rinnovati, & ad altre ancora corporali ad arbitrio della Santità Sua, e Nostro. Datum Romæ hac die 20. Augusti 1692.

G. Card. Vicarius.

Alexander Bonaventura Præpositus Secr.

LXXXIX.

Concessione, Rinovazione, & ampliacione del porto Franco in Civitavecchia.

PALUZZO Cardinale Altieri Vescovo di Palestrina, e della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

ProPortus
Civitatis
Vetula
commodi-
tate.

§. 1. Considerando la Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XII. che l'accrescimento del Commercio, e negotiatione marittima sia per recare utile, e commodò molto considerabile al suo Stato Ecclesiastico, e che perciò l'ampliacione, e maggior commodò della sua Terra di Civitavecchia, come anche la concessione, rinovazione, & ampliacione rispettivamente del Porto Franco in quella, possino essere molto proficue non solo al medesimo luogo, mà alla Città di Roma, & à tutto il suo Stato sudetto; Mollo per tanto dal suo paterno Zelo, e provida attenzione verso i suoi Sudditi, per accrescere, e rendere più commodà, e popolata la detta Terra di Civitavecchia, hà fatto pubblicamente notificare à chi volesse fabricarvi Case, Magazzini, o altri Edificii tanto dentro, che fuori di quella, che ricorra à Monsignor Tesoriere Generale, perche gli farebbero stati assignati gratis li Siti da fabricarvi, & usate altre facilità; Et havendo al medesimo fine risoluto di fabricare à spese della Reverenda Camera diverse Case nel Sito chiamato della Tenaglia, hà fatto parimente notificare, che tutti quelli, i quali vorranno attendere à pigliare sopra di se la detta Fabrica, debbano darne l'offerta sigillata per gl'atti delli Segretarii della Camera, similmente per servizio del luogo, per salute degl'Habitanti, e per commodò de' Vascelli, e Legni, che vi approdaranno, hà dato gl'ordini opportuni per condurvi in lunga distanza di venti, e più miglia un'acqua perfettissima, il cui aquedotto in parte è già fatto, e tuttavia si continuerà fino al suo compimento.

Renovan-
tur gratie
alias con-
cessæ.

§. 2. Essendo in oltre risoluta la Santità Sua di rinovare, anzi accrescere, & ampliare li commodi, Privilegii, & esentioni, che dalla san. mem. di Urbano VIII. e di Clemente IX. suoi Predecessori mediante gl'Editti de Cardinali Camerlenghi di Santa Chiesa nostri Antecessori publicati alli 4. Dicembre 1630. & alli 25. Gennaio 1669. furono concessi al detto Luogo, e Porto di Civitavecchia, & à quelli, che vi havessero condotto, o caricato merci, e fuilero venuti in qualunque modo à negoziarvi. Per ordine espresso della Santità Sua datoci à bocca, e per l'autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato rinoviamo, confermiamo, ampliamo, e concediamo l'infra scritti commodi, gratie, esentioni, e privilegii, cioè.

§. 3. Che il medesimo Porto di Civitavecchia sia indistintamente, & universalmente franco ad ogni Vascello, e Legno di qualsivoglia portata, che vi verrà da qualunque parte del Mondo, con qualsivoglia robbe, mercanzie, vettovaglie, o grascie, le quali tutte saranno per l'auvenire franche, libere, & esenti da ogni datio, o gabella, alboraggio, senzarie, & altri pesi, e che per l'addietro fossero solite pagarli in detto Porto, o Terra.

§. 4. Et à Mercanti, o Capitani, o altri Padroni, e Commissarii sopra carichi, Fattori di Vascelli, o di mercanzia arrivati in detto Porto, si concede libera facoltà di poter mandare altrove, dove loro parerà tutto, o parte del carico loro, ancorche fosse vettovaglia, o grascia con gl'istessi, o con altri Vascelli senza pagamento di Gabella, Datio, o altra gravezza, o regaglia.

§. 5. Parimente si concede loro facoltà di scaricar in Terra tutte, o parte didette robbe, mercanzia, vettovaglia, o grascia, e riporle in Magazzini, o altri luoghi particolari dentro la Terra di Civitavecchia, o nella Dogana publica, alli Custodi della quale in questo caso si pagherà per ogni Collo quel poco, che sarà conveniente per la guardia di dette robbe, e di poterle tenere, e conservare in detti luoghi tutto il tempo, che vorranno, e da quelli in una, o più volte estrarle per terra, o per mare senza gravezza d'alcun pagamento, e portarle à quei luoghi, che loro parerà.

§. 6. Et accadendo, che Dio non voglia, che da luoghi sospetti di Contagio, o di peste venghino in detto Porto Vascelli con Mercanzie, questi dovranno fare la solita purga, scioro, o sboro al Lazzaretto come si usà negli altri Porti, mentre però non mostrino patenti nette di haverla fatta in altri Porti, che in tal caso di parenti nette, e di viaggio seguito senza haver tocco luoghi sospetti si darà loro libera pratica. Auvertendo nondimeno ciascheduno, che durante detta purga saranno ben trattati, e provisti con buone condizioni di quanto sarà loro di bisogno, e si abbrevierà il solito termine della purga, mentre non appariscano segni cattivi in essi.

§. 7. Et essendo, che la Lanterna è l'assicuramento della presa del Porto à Naviganti, e che l'Ancoraggio, et il riposo di essi ridotti in quello, e che per questi due commodi è necessaria una continua spesa, non deve perciò esser grave à Padroni de' Vascelli, o Mercanti, che ricevono tanto beneficio di contribuire per questo commodò qualche emolumento. Però pagherà ciaschedun Vascello di altro bordo di portata di Salme mille, o più, voti, o carichi scudi due di questa moneta per l'Ancoraggio, e scudo uno simile per la Lanterna. Gl'altri Vascelli di portata sopra 200. Salme fino à mille pagheranno parimente carichi, o voti, uno scudo della medesima moneta per l'Ancoraggio, e baiocchi cinquanta per la Lanterna. Et i Vascelli di minor portata di Salme 200. paghino giuli due per l'Ancoraggio, e giulio uno per la Lanterna.

§. 8. Dichiarando, che non siano tenuti à detto pagamento quelli Vascelli, che sono di ritorno da Roma, ovvero che essendo partiti dal detto Porto fossero ritornati in esso per non poter proseguire il loro viaggio impediti dalla fortuna, o da altro.

§. 9. In oltre concede à tutti li Mercanti, Capitani, o Padroni di Vascelli come sopra licenza di poter per il ritorno del loro viaggio provedersi di ogni sorte di vettovaglie, e viveri, e d'ogn'altra cosa loro necessaria à prezzi convenienti, e di poter far Savora dove loro piacerà senza pagamento alcuno per servizio de' lor Vascelli.

§. 10. E perche la diligenza, che si deve fare in nettare, e purgare il Porto, e Darfina faria vana, mentre non si procurasse di mantenerlo netto, o purgato. Però si proibisce à qualsivoglia Vascello di qualsivoglia portata, & à suoi Padroni, e Capitani sotto pena di scudi cento per ciascuna

Franchitia
Portus
quoad
merces.

De Mercatorum
libertate.

De libertate
exonerandi
merces
illatque
transpor-
tandi.

De casibus
suspicionis
contagionis.

Taxa pro
Anchora-
gio, &
Lanterna.

In quibus
casibus
Taxa non
solvenda.

De victualibus
aliis
que neces-
sariis, pro
discessibus.

De profectionibus
prohibitis
in Portu,
vel statione
Navium.

De falvo
conductu
pro deli-
ctis, ac de-
bitis extra
Statum.

Provisio
pro celeri
satisfactio-
ne Credi-
torum.

volta di gettare nel Porto, ò Darfina Savora, & altra immonditia, ma le dovranno portar à scaricare nel luogo, che loro farà assegnato dal Capitano del Porto.

§. 11. Si concede à tutti li negotianti, e Mercanti, e loro famiglie, e Servitori, e Ministri libero falvo condotto, che non possino esser molestati per cause Civili, nè Criminali, nè nelle robbe, ne anco nelle persone loro per qualunque debiti, nè delitti, contratti, e fatti fuori dello Stato Ecclesiastico con dichiarazione, che non suffraghi loro questa esenzione per li contratti fatti, e per li delitti commessi nel medemo Stato Ecclesiastico.

§. 12. Acciò li Negotianti, e Mercanti per li contratti fatti in Civitavecchia, come anche per quelli fatti in qualunque Paese, Stato, ò luogo, ne quali però sia destinato, che il pagamento si facci in Civitavecchia, siano prontamente sodisfatti, e spediti senza esser trattenuti in lunghezza, ò spese, si ordina, che se gli facci subito ogni più sollecita, e sommaria giustizia, e che si proceda à tal effetto esecutivamente, sommarimente, di piano, havuto riguardo alla sola verità del fatto, e senza strepito, e figura di giudizio. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 26. Settembre 1692.

P. Card. *ALTIERI* Camer.

G. *BUSSI* Audit.

FERDINANDO NUZZI Comm. Gen.

Affonso Galloppi Segr. e Cancell. della Rev.
Cam. Apost.

ORDINI DIVERSI EMANATI Circa l'Introduzione de' Poveri Invalidi nell' Ospizio Apostolico nuovamente eretto:

E circa l'andar mendicando.

XC.

GASPAR Tit. *S. Maria Transtiberim* S. R. E. Presbyter Cardinalis Carpineus Sanctiss. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanæque Curia, ejusque Districtus Juxta Ordinarius

Declaratur intentio Sanctissimi consilii receptum Pauperum

§. 1. **L**A Santità di Nostro Signore, che con assidua, & indefessa applicatione invigila per tutte le occorrenze del Grege Christiano commessogli dalla Divina Provvidenza, non lascia anche con occhio di Paterna Carità di riguardare, e compatire le miserie de' Poveri Mendicanti dell'uno, e l'altro sesso, che si ritrovano in quest'Alma Città di Roma, e che per sostentarsi hanno bisogno degli altri; Però essendo stato informato, che per le calamità correnti, sijno, da qualche tempo in quà, cresciuti in numero considerabile, e che ogni giorno più vi concorrono da diverse parti del Mondo, come ad un sicuro refugio per sollievo delle loro miserie. Quantunque la medesima Santità Sua col mezzo del suo Elemosiniere, & altri à ciò deputati, somministrò loro con larga mano in diversi luoghi, e forme, copiose elemosine, & il medemo non manchino di fare altre Pie Persone, Comunità, e Collegi de' Luoghi Pii; In ogni modo non restano li medesimi Miserabili di affaticarsi per le Piazze, e Strade questuando, & empiendo li luoghi, e Palazzi publici, e li medemi Tempi dedicati à Iddio, di gride, e lamenti, anche in tempo de'

Divini Offitii con non poca perturbatione de' fedeli; e quello, che sommamente travaglia l'animo di Nostro Signore è, che non havendo luogo determinato, dove si recovrino, non vivono però soggetti ad alcuna Parocchia, nella quale possono essere instrutti ne' Divini Precetti, e confortati col presidio de' Santissimi Sacramenti. Acciò dunque possa opportunamente provvedere così alla salute dell'Anime loro, come alli loro bisogni corporali, ha determinato, inherendo alla pia disposizione di Sisto V. suo Predecessore di raccluderli tutti in uno, e più luoghi, ne quali, non solamente habbino li necessarij alimenti, ma vi trovino commodità di letti, e di vestiti, & ogn'altro necessario per souvenire, e recreare le loro miserie, & havendo perciò deputato una Congregazione de' Sig. Cardinali, e di alcuni Prelati, hanno questi per dar principio, e buon regolamento à quest'opera pia, risoluto d'haver prima una nota distinta del numero, e qualità di detti poveri mendicanti, e delle loro qualità.

§. 2. Però in virtù del presente Editto notificiamo, & ordiniamo ad ogni persona dell'uno, e l'altro sesso, che si trovi in stato di mendicare in Roma, che dentro il termine di otto giorni da cominciare il dì 12. Ottobre, compariscino nel Portico di S. Maria in Trastevere dalle 15. fino alle 17. hora la mattina, & il giorno dalle 21. fino alle 23. hore, dove si prenderà nota del loro nome, cognome, età, e patria, e loro qualità, dalla persona, che sarà Noi per detto effetto deputata, acciò che sopra le loro persone, e bisogni, si possi provvedere opportunamente.

§. 3. E perche molti, ancorche validi, e sani, e potendo con le loro industrie, e fatiche procacciarsi il vitto, vanno in ogni modo mendicando, e togliendo in tal forma il sostenimento degli altri inhabili, e più bisognosi; Però ordiniamo, che à quelli, che faranno degni, di essere souvenuti coll'elemosine, si dia un segno distinto da portarsi da loro in luogo visibile, & apparente, finche verranno rinchiusi, e sostentati nel luogo, ò luoghi come sopra da destinarsi, & à tutti gli altri, alli quali per esser stimati validi e sani, e incapaci di detto segno, proibiamo espressamente, che non ardiscino di questuare per la Città, Case, Palazzi, e Chiese, sotto pena di essere Carcerati, e dello sfratto per la prima trasgressione, e per la seconda di tre tratti di Corda in publico, & contravenendo la terza volta, sotto pena di essere mandati à lavorare in Civitavecchia.

Dichiarando, che la presente Notificazione, & Editto publicato, & affisso che sarà ne' luoghi soliti, obblighi ciascheduno, come se fosse stato ad ogni uno personalmente notificato, & intimato. Datum Romæ ex Audibus nostris die v. Octobris 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Preposto Bonaventuri Secr.

EDITTO.

GIO. BATTISTA SPINOLA dell'una, e l'altra Signatura Referendario, di Roma, & suo distretto Governatore Generale, e Vice Camerlingo.

LA Santità di Nostro Signore per eseguire il disegno, di chiudere li Poveri in luoghi dove habbiano la debita coltura per l'Anima, e l'assistenza per il Corpo, vuole cominciare dall'età più debole, e più bisognevole d'aiuto. Quindi è, che per evitare la confusione, Monfig. Illustriss. e Reverendissimo Gio. Battista Spinola di

Roma,

Pauperes
compara-
nt ad se
describifi-
ciendum.

Fiat de-
lectus Inva-
lidorum,
quibus de-
tur Tessera
pro men-
dicando, à
validis
quibus
questua-
tio probi-
betur.

XCI.

Indicatur
delectus
Puero-
rum, &
Puellarum
ad assigna-
da illis lo-
ca pro ali-
mentis, &
educatio-
ne.